

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3119

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Franco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2004

—————

Legge quadro per la tutela e il sostegno delle bande musicali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le più recenti linee di sviluppo, sia nel campo della ricerca teorica che in quello delle politiche del territorio, si stanno indirizzando sempre più verso la valorizzazione dell'identità e della specificità di luoghi e culture. Si sta diffondendo la consapevolezza che il territorio non è solo quello della geologia, della geografia o dell'urbanistica, ma è anche quello delle tradizioni folcloriche o musicali espresse dalle comunità locali.

La tutela del territorio, intesa estensivamente come salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale e storico-culturale, non può trascurare alcuni aspetti fortemente caratterizzanti le comunità territoriali, quali le attività musicali e bandistiche da esse espresse. Queste attività, infatti, si intrecciano proprio con l'identità e la specificità dei luoghi e della popolazione locale, fornendo strumenti di socializzazione e aggregazione unici, capaci di cogliere quegli aspetti qualitativi del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci.

È per questo che i gruppi bandistici, presenti su tutto il territorio italiano, rappresentano un valore molto importante della tradizione culturale italiana. Essi, oltre a costituire un importantissimo strumento di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione per giovani, adulti ed anziani, rappresentano un indispensabile elemento per conferire solennità alle celebrazioni commemorative e patriottiche presenti sull'intero territorio nazionale.

Oggi in Italia le bande musicali non sono nè valorizzate nè promosse e vivono solo grazie alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. Infatti il sostegno rivolto a queste realtà da parte della normativa vigente è ine-

sistente. Tale situazione fa sì che le bande musicali, oltre a non avere l'adeguato sostegno per la promozione delle loro attività culturali, incontrino numerose difficoltà di sostentamento, che ne pregiudicano le stesse possibilità di sopravvivenza.

Il presente disegno di legge, sanando una lacuna legislativa, intende attribuire il meritato riconoscimento alle bande musicali quale importante veicolo di socializzazione e coesione delle comunità locali, oltre che di trasmissione della cultura e delle tradizioni locali del nostro Paese.

L'articolo 1 prevede infatti che la Repubblica riconosca il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuova lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, e ne favorisca l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

A tal fine, si prevede che i gruppi bandistici costituiti in associazione siano ammessi a particolari misure di promozione e incentivo.

Le bande musicali che intendono candidarsi al godimento di tali agevolazioni, devono vedersi riconosciuta la qualifica di «associazione banda musicale», secondo le modalità di cui all'articolo 2, da parte della «Consulta nazionale per le bande musicali», istituita dal presente disegno di legge, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, e composta da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite.

Al fine di incentivare su scala internazionale la conoscenza e gli scambi tra le cul-

ture popolari espresse dalle varie regioni ed entità territoriali locali, l'articolo 7 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova programmi concernenti scambi di bande musicali nazionali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee.

Per il finanziamento degli interventi di cui al presente disegno di legge all'articolo 3 è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo, denominato «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali», al quale è annualmente devoluta una percentuale, non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali.

Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

I contributi concessi alle associazioni devono comunque intendersi come cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.

Il disegno di legge prevede, inoltre, diverse agevolazioni di natura fiscale, tra cui quelle dirette a favorire le erogazioni liberali in favore delle «associazioni bande musicali», da parte di persone fisiche e imprese; nonchè, l'equiparazione delle associazioni bande musicali alle associazioni sportive dilettantistiche ai soli fini delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

2. La libertà artistica delle bande musicali è riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.

(Associazione banda musicale)

1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta nazionale per le bande musicali di cui all'articolo 6, di seguito denominata «Consulta», su richiesta della associazione medesima.

2. La Consulta, entro tre mesi dalla sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, secondo i criteri generali di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione deve:

a) avere uno statuto contenente i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro;

b) essere costituita da strumentisti a fiato e a percussioni;

c) programmare ed attuare la propria attività su base annuale.

4. La qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da determinarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate altresì le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:

a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese d'impianto e funzionamento;

b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, gior-

nate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni o federazioni bandistiche e riconosciuti dalla Consulta ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

5. I contributi concessi alle associazioni di cui all'articolo 2 sono cumulabili con contributi eventualmente concessi a medesimo titolo da regioni, province e comuni.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali a sostegno dell'attività delle bande musicali)

1. Le associazioni bande musicali di cui all'articolo 2 sono equiparate ai fini delle agevolazioni tributarie alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera 1-ter) è aggiunta la seguente:

«1-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali».

3. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:

«o-bis) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di associazioni bande musicali».

4. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sui redditi (IRE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione ENPALS a carico dei medesimi soggetti.

5. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni di associazioni bandistiche, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

6. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato ad associazioni bande musicali o a federazioni di associazioni bandistiche sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.

7. Sui contributi corrisposti ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge dagli enti pubblici, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 5.

(Cofinanziamento di attività e programmi regionali di formazione professionale)

1. Una percentuale non inferiore al 40 per cento del Fondo di cui all'articolo 3 è destinata al cofinanziamento delle attività e dei programmi svolti dalle regioni, in concorso con i conservatori di musica, con le federazioni di associazioni bandistiche o con altri soggetti accreditati, per la formazione, la crescita e il perfezionamento di figure professionali atte all'avvio e al consolidamento della pratica strumentale e coreografica dell'area bandistica, e per la formazione dei direttori di banda.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Consulta nazionale per le bande musicali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, e composta da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni bande musicali o federazioni di associazioni bandistiche costituite ai sensi della normativa vigente.

2. La Consulta di cui al comma 1, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di «associazione banda musicale» ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento ed alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

c) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;

e) favorire ed incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani;

f) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali e dalle associa-

zioni o federazioni di bande musicali riconosciute ai sensi dell'articolo 2, anche in collaborazione con gli enti locali;

g) promuovere o sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni o federazioni di bande musicali riconosciute ai sensi dell'articolo 2, iniziative di formazione ed aggiornamento per gli addetti del settore;

h) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo;

i) stabilire, per quanto di competenza, le norme di attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di Commissioni tecnico-artistiche appositamente attivate, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di bande musicali riconosciute ai sensi dell'articolo 2;

l) stabilire l'eventuale classificazione delle associazioni bande musicali in categorie specialistiche.

Art. 7.

(Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.

2. Una percentuale pari al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane e da Paesi stranieri.

